Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 29 aprile 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Commutazione di encomi solenni in croci al valor militare

Decreto presidenziale 21 gennaio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1963
registro n. 18, foglio n. 251

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

regio decreto 22 marzo 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine 583-454-543-470), registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

DELLA BONA Guido, da Cremona, tenente;

MAGRI' Federico da Taranto, sottotenente;

PARRI Dino da Pistoia, tenente;

SCARLATA Mariano da Valguarnera Caropepe (Caltanissetta), soldato;

decreto luogotenenziale 29 maggio 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 26, pagina 576), registrato alla Corte dei conti il —, registro n. —, foglio n. —:

FASULO Giuseppe da Novara, tenente;

regio decreto 9 aprile 1914 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagine 412-412-446), registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131:

CASTELLI TADDEI Serafino da Savona, tenente;

MACCARIO Alessandro da Torino, sottotenente;

MENICHELLI Vittore da Camerino, sottotenente;

regio decreto 5 giugno 1915 (Bollettino ufficiale 1915, dispensa 31, pagina 1117), registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1915, registro n. 53, foglio n. 199:

PARRI Dino da Pistoia, tenente.

regio decreto 2 gennaio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 44), registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 35:

CASTELLI TADDEI Serafino da Savona, tenente;

decreto luogotenenziale 13 settembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 79, pagina 4453), registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 342:

GUZZONI Alfredo da Mantova, capitano;

decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 88, pagina 5016), registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1916, registro n. 28, foglio n. 206:

ARBARELLO Lorenzo da Piacenza, maggiore;

decreto luogotenenziale 15 ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 92, pagina 5410), registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1916, registro n. 23, foglio n. 6:

ARMAND UGON Giovanni da Torre Pellice (Torino), capitano;

decreto luogotenenziale 16 novembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagina 6096), registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28, foglio n. 43:

MALLUCCI Renato da Ancona, soldato;

decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6584), registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70:

GHIGLIA Giuseppe da Taggia, capitano;

decreto luogotenenziale 19 aprile 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 21, pagina 2685), registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146:

D'AVENIA Francesco da Canicattì, sottotenente;

decreto luogotenenziale 1° luglio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 49, pagina 4378), registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327:

CANTI Cesare da Mutignano (Teramo), soldato;

decreto luogotenenziale 22 novembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagine 7169-7174), registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184):

GARRONI Gastone da Roma, sottotenente;
MESIANO Gaetano da Catanzaro, capitano;

decreto luogotenenziale 3 marzo 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagine 1245-1257), registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264:

BEGHELLI Gerolamo da Ventimiglia vicebrigadiere CC;
FORMISANO Antonio da Napoli, capitano;

decreto luogotenenziale 17 marzo 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 20, pagina 1459), registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1918, registro n. 83, foglio n. 262:

PARRI Dino da Pistoia, tenente;

decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2565), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230:

FIORE Agostino da Costroreale (Messina), tenente.

Le sopra indicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1534)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. 547.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad acquistare un appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, numero 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 693, dell'11 giugno 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione della nuova sede del Centro provinciale tori per la fecondazione artificiale.

Udito il parere del Consiglio Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dai signori Dus Goffredo e Paolo e dalla signora Bertolini Angela ved. Dus, un appezzamento di terreno di Ha 4.06.70, sito in località Calvecchia - Ponte Alto del comune di San Donà di Piave, alle condizioni previste nella deliberazione n. 693, dell'11 giugno 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 548.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di « Topografia dell'Italia antica », « Paleografia greca », « Protostoria euroasiatica », « Filologia celtica », « Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche », « Estetica », « Storia dell'arte bizantina », « Storia dell'arte barbarica », « Storia dell'architettura », e « Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di « Filosofia del linguaggio » e « Storia della filosofia moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 549.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Storia delle dottrine economiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 550.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

L'Istituto universitario di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.

Fanno parte dell'Istituto universitario il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia della architettura, l'Istituto di Urbanistica e l'Istituto di Tecnologia.

Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni ha lo scopo di completare con esercitazioni pratiche l'insegnamento, di svolgere attività di ricerche scientifiche e di eseguire prove ed esperienze per conto delle industrie.

L'Istituto di Storia dell'architettura ha lo scopo di potenziare gli studi nel campo dell'architettura e di realizzare un attivo e fecondo scambio culturale con l'estero.

L'Istituto di Urbanistica ha lo scopo di approfondire la ricerca già svolta nel campo dell'insegnamento spe-

cie per ciò che riguarda la pianificazione urbanistica territoriale, i piani regolatori comunali e la storia delle città.

L'Istituto di Tecnologia ha il compito di approfondire i nessi tra le esigenze della progettazione architettonica intesa nel senso figurativo e funzionale e la tecnica delle strutture, con cui viene realizzata nello spazio, considerata nel complesso di ossature portanti e di elementi di completamento.

Il Laboratorio di Scienza delle costruzioni, l'Istituto di Storia dell'architettura e l'Istituto di Urbanistica sono diretti dal professore di ruolo della materia o di materia affine e l'Istituto di Tecnologia è diretto da un professore di ruolo di materie compositive.

I direttori sono designati dal Consiglio di Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 551.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36, è modificato nel senso che l'Istituto di « Politica economica » annesso alla Facoltà di economia e commercio è soppresso; mentre sono istituiti i due seguenti Istituti:

« Istituto di Politica economica e finanziaria »;
« Istituto di Economia e politica agraria ».

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di « Diritto tributario » e di « Tecnica dei crediti speciali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1963, n. 552.

Revoca di dichiarazione di zone di endemia malarica per vari Comuni della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota 21 gennaio 1963, n. 667, con la quale il medico provinciale di Messina trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesarò, Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora, Taormina e Venetico di quella Provincia;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i regi decreti con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni e precisamente: 8 giugno 1903, n. 276, per quelli di Milazzo, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela, 25 luglio 1904, n. 465, per quelli di Giardini e Taormina e 26 marzo 1905, n. 151, per quelli di Cesarò, Spadafora San Martino (ora Spadafora), San Teodoro e Venetico;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesarò, Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora (già: Spadafora San Martino), Taormina e Venetico, della provincia di Messina, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1963

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963, n. 553.

Autorizzazione all'acquisto, vendita, permuta e costituzione del diritto di superficie da parte dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, viene autorizzato all'acquisto, alla vendita, alla permuta ed alla costituzione del diritto di superficie sui terreni di cui alla deliberazione n. 50, del 20 novembre 1960, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 14. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1963, n. 554.

Erezione in ente morale del Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1963, con il quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 29. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 555.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, nella città di Padova.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 19 novembre 1961, integrato con dichiarazione del 12 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso, nella città di Padova, e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 21. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 556.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, in località Matassino del comune di Reggello (Firenze).

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 20 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 7 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, in località Matassino del comune di Reggello (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 20. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 557.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in frazione Archi del comune di Reggio Calabria.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 19 marzo 1960, integrato con altro decreto in data 20 ottobre 1961 e due dichiarazioni rispettivamente del 20 ottobre 1961 e 20 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in frazione Archi del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 19. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e quello della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1963-64.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	140.800.000
Spese previste	»	140.800.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bosco

Il Ministro per il tesoro
Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1963
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 195. — Gallucci

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

N. dell'esercizio 1962-63 (1)	N. dell'esercizio 1963-64 (2)	ARTICOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
		Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	*per memoria*	+ (a) 10.000.000	10.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*			
1	1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	65.000.000	— (a) 5.000.000	60.000.000
2	2	Versamenti per grazia	18.000.000	»	18.000.000
3	3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	3.000.000	+ (a) 1.000.000	4.000.000
4	4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	1.000.000	»	1.000.000
5	5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	6.500.000	+ (a) 1.500.000	8.000.000
6	6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	50.000	+ (a) 750.000	800.000
7	7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	7.000.000	»	7.000.000
		Totale delle entrate ordinarie	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*			
8	8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*			
9	9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle entrate straordinarie	»	»	»
		Partite che si compensano con la spesa			
10	10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	32.000.000	»	32.000.000
		RIASSUNTO DELL'ENTRATA			
		Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	*per memoria*	+ 10.000.000	10.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		Totale del titolo I	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	»	»	»
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	»	»	»
		Totale del titolo II	»	»	»
		Totale delle entrate ordinarie e di quelle straordinarie	100.550.000	+ 8.250.000	108.800.000
		Partite che si compensano con la spesa	32.000.000	»	32.000.000
		Totale generale	132.550.000	+ 8.250.000	140.800.000

(a) Variazione proposta tenuto conto delle risultanze dell'esercizio 1961-62.

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

N. dell'esercizio 1962-63 (1)	N. dell'esercizio 1963-64 (2)	ARTICOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1963-64 (Col. 4 ± 5) (6)
		SPESA			
		TITOLO I. — SPESE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*			
1	1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	99.200.000	— 1.200.000 (a)	98.000.000
2	2	Spese per la pubblicazione delle sentenze	150.000	— 50.000 (a)	100.000
3	3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
4	4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	1.000.000	— 500.000 (a)	500.000
5	5	Spese casuali	25.000	»	25.000
6	6	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
		Totale delle spese ordinarie	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*			
7	7	Assegnazione eccezionale ai Consigli di patronato	*per memoria*	+ 10.000.000 (a)	10.000.000
8	8	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle spese straordinarie	»	+ 10.000.000	10.000.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*			
9	9	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale delle spese straordinarie	»	»	»
		Partite che si compensano con l'entrata			
10	10	Restituzione e incameramento di depositi	32.000.000	»	32.000.000
		RIASSUNTO DELLA SPESA			
		TITOLO I. — SPESE ORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		Totale del titolo I	100.550.000	— 1.750.000	98.800.000
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE			
		CATEGORIA I. — *Spese effettive*	»	+ 10.000.000	10.000.000
		CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	»	»	»
		Totale del titolo II	»	+ 10.000.000	10.000.000
		Totale delle spese ordinarie e straordinarie	100.550.000	+ 8.250.000	108.800.000
		Partite che si compensano con l'entrata	32.000.000	»	32.000.000
		Totale generale delle spese	132.550.000	+ 8.250.000	140.800.000
		RIEPILOGO			
		Entrate	132.550.000	+ 8.250.000	140.800.000
		Spese	132.550.000	+ 8.250.000	140.800.000
		Differenza	»	»	»

(a) Variazione proposta tenuto conto delle risultanze dell'esercizio 1961-62.

(3402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnologie generali » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Tecnologie generali », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3684)

Vacanza della cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3685)

Vacanza della cattedra di « Miglioramento genetico delle piante agrarie » presso la Facoltà di agraria della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di « Miglioramento genetico delle piante agrarie », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3686)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Fiamignano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.412.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3325)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Pennabilli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3326)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3327)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3328)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Novafeltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3329)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3330)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Pietrarubbia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3331)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Piandimeleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3332)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Piagge (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3333)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Petriano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3334)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Pergola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3335)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Santa Maria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3336)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963 il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Cariati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3348)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Lattarico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Sosti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Monterosso Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3349)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Montepaone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3350)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Montauro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Mongiana (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Paterno Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355)

Autorizzazione al comune di Petrizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Petrizzi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3356)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Pentone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3358)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3359)

Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Pallagorio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.420.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3360)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3357)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Martino di Finita (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 23 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75, del 18 marzo 1963 (pag. 1420), relativo alla sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa Edile Stradale Appalti Forniture - C.E.S.A.F., con sede in Molino del Pallone (Bologna), ove è detto « avv. Francesco Bonetti » leggasi « avv. Franco Bonetti ».

(3638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1962 AL 31 MARZO 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive . . competenza	3.201.311		2.740.929	
residui	165.888		739.516	
Totale		3.367.199		3.480.445
per movimento di capitali competenza	150.174		314.772	
residui	22.468		20.007	
Totale		172.642		334.779
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.143.367		3.034.055	
Conti correnti . . .	11.646.224		11.747.864	
Incassi da regolare . . .	1.420.201		1.391.442	
Altre gestioni	5.277.037		4.974.187	
Totale		21.486.829		21.147.548
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio . .	1.533		1.796	
Pagamenti da regolare	321.182		312.875	
Altri crediti .	10.207.677		10.280.570	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	911		631	
Totale		10.531.303		10.595.972
Totale generale incassi e pagamenti		35.564.188		35.558.744
Fondo di cassa al 31 marzo 1963		—		5.444
Totale a pareggio		35.564.188		35.564.188

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 MARZO 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.444	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	330		
Pagamenti da regolare	180.451		
Altri crediti . . .	1.360.329		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione .	21		
Totale crediti		1.541.131	
In complesso .			1.546.575
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante . . .	3.849.763		
Conti correnti . .	697.980		
Incassi da regolare .	94.684		
Altre gestioni	609.398		
Totale debiti			5.251.825
Situazione del Tesoro (passività)			3.705.250
Circolazione di Stato (metallica) al 31 marzo 1963: L. 105.646 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: STAMMATI

(3692)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1963
Provvisoria

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	19.786.140.417 —
Portafoglio su piazze italiane	»	654.612.334.413 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	209.053.831 —
Anticipazioni	»	204.846.189.799 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	13.331.600.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.262.556.021 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.072.058.374.539 —
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato	»	140.734.178.210 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	142.016.614.567 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Spese	»	8.733.326.341 —
	L.	4.760.590.368.139 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.371.036.511.467 —
	L.	9.131.626.879.606 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.131.635.743.539 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione		L.	3.046.772.279.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca		»	24.950.471.232 —
Depositi in conto corrente liberi		»	56.150.411.344 —
Conti correnti vincolati		»	1.315.063.486.990 —
Creditori diversi		»	257.295.922.887 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria		»	10.831.860.013 —
Servizi diversi per conto dello Stato		»	32.834.072.257 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura			615.121.299 —
Rendite del corrente esercizio		»	8.850.067.211 —
		L.	4.753.363.692.733 —
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	» 4.519.268.498 —		
Fondo di riserva straordinario	» 2.407.406.908 —		
			7.226.675.406 —
		L.	4.760.590.368.139 —
Depositanti		»	4.371.036.511.467 —
		L.	9.131.626.879.606 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE		L.	9.131.635.743.539 —

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

(3691)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva nell'Osservatorio astrofisico di Catania

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 226;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio astrofisico di Catania.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche di officina, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma.

a) meccanica, comune e di precisione, con nozioni elementari di ottica;

b) elettrotecnica ed elettronica.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con la lettera a) o su quella indicata con la lettera b), affinchè essi possano essere principalmente esaminati sulla parte da essi segnalata.

Le prove di esame hanno per oggetto i seguenti argomenti:

1) capacità di interpretare un disegno costruttivo meccanico e di realizzare pezzi meccanici, a banco o con le comuni macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano, ecc.), ed eseguirne il necessario aggiustaggio;

2) nozioni pratiche di meccanica, comune di precisione, e di ottica elementare, che permettano di provvedere al funzionamento ed alla manutenzione degli strumenti di normale impiego negli Osservatori astronomici, come telescopi, riflettori e rifrattori, pendoli, micrometri, etc.;

3) conoscenze teoriche e pratiche di elettrotecnica e di elettronica, che permettano di interpretare lo schema di un semplice circuito elettrico o elettronico e di realizzarlo, nonchè di usare correttamente strumenti di misura elettrici o per elettronica, per controllo di semplici circuiti, su impianti o su strumenti astronomici.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. VI), entro il termine di 30 giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante dalla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100;

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita:
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astonomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 13, foglio n. 194

(1873)

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 166, con particolare riferimento all'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324;

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di lettere e filosofia

1. Psicologia: Università di Messina.

Facoltà di medicina e chirurgia

1. Antropologia criminale: Università di Roma;
2. Anatomia topografica: Università di Bologna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1. Patologia generale: Università di Sassari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 30 giugno 1963.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicato.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1963, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammesi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1963, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1963.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimese a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1963, anche se le domande siano state presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1963, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, nè impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6): deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda in carta bollata da L. 200)

(Fac-simile)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . . Via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (1);

di non aver rportaito condanne penali . . . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(3657)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.